



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0002/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0036/TFNSVE/2021-2022

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente (Relatore);
Divinangelo D'Alesio – Componente;
Cristina Fanetti – Componente;
Roberta Landi – Componente;
Salvatore Priola – Componente;

ha pronunciato, nell'udienza cautelare ex art. 96 CGS, fissata il giorno 22 ottobre 2021, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS-FIGC, con istanza cautelare collegiale ex art. 96 CGS, proposto dalla società ASD Livorno Calcio Femminile (matr. FIGC 951962) contro la società AS Livorno Calcio Srl (matr. FIGC 80895) al fine di accertare l'inadempimento della AS Livorno Calcio Srl all'accordo di affiliazione stipulato tra le parti per la creazione della Squadra femminile di calcio, con conseguente condanna al risarcimento in favore della ricorrente ASD Livorno Calcio Femminile, la seguente

ORDINANZA

L'istanza cautelare richiesta dalla ASD Livorno Calcio Femminile deve essere rigettata per carenza del presupposto del *periculum in mora*.

Ed invero, non è stata fornita prova del danno grave ed irreparabile che i brevissimi tempi del giudizio sportivo, avrebbero potuto arrecare alla garanzia del credito vantato dalla ricorrente.

Infatti, le motivazioni addotte nell'istanza, risultano irrilevanti e non adatte a suffragare l'accoglimento del provvedimento cautelare.

Ed invero, come riferito dal Procuratore costituito della resistente, in sede di discussione orale, lo stato di liquidazione della Società è stato revocato e, conseguentemente, ad oggi, la stessa risulta perfettamente operativa; senza considerare, inoltre, che lo stato di liquidazione, di per sé, non corrisponde, automaticamente, a uno stato di insolvenza.

Aggiungasi, che la AS Livorno Calcio Srl, seppur non più appartenente alla L.N.P. né alla L.N.D., risulta ancora affiliata alla F.I.G.C. e partecipa a campionati giovanili.

Inoltre, come riferito in sede di discussione dall'Avvocato della ricorrente, i crediti sorti all'interno dei rapporti federali, dovrebbero essere garantiti da apposita fidejussione che, conseguentemente, dovrebbe tutelare la ricorrente da ogni pregiudizio nel ritardo nella tutela del credito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta l'istanza cautelare e rinvia per la discussione del merito all'udienza del 12 novembre 2021, ore 11.00, in modalità videoconferenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL PRESIDENTE RELATORE
Giuseppe Lepore

Depositato in data 22 ottobre 2021.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia